



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

SICURTECH VILLAGE

I PROTAGONISTI DEL SAFETY IN TOUR

Le aspettative dei professionisti rispetto ai cambiamenti legislativi

Geom. Cesare Galbiati

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Pescara, 28 aprile 2016



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO



ANIMA
FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONFINDUSTRIA

medapartner

GRUPPO 24ORE

ideatoda

 **agorà**



IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

- una figura tecnica fondamentale nel sistema moderno della sicurezza e della prevenzione incendi;
- con una particolare competenza specialistica e tecnologica
- trasversale alle peculiari competenze delle singole professioni ordinistiche;



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 agosto 2012

- tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;
- professionista antincendio: tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;



REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

A seguito della emanazione del **Decreto 5 agosto 2011** possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'Interno i professionisti **iscritti negli albi professionali**:

- degli ingegneri
- degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori
- dei chimici
- dei dottori agronomi e dottori forestali
- dei geometri e dei geometri laureati
- dei periti industriali e periti industriali laureati
- degli agrotecnici ed agrotecnici laureati
- dei periti agrari e periti agrari laureati



Professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno

Dati rilevati dall'applicativo informatico al 24 marzo 2016

AGRONOMI-FORESTALI	328
AGROTECNICI	865
ARCHITETTI	18231
CHIMICI	627
GEOMETRI	12052
INGEGNERI	47161
PERITI AGRARI	273
PERITI INDUSTRIALI	8904
TOTALE	88441



Professionisti iscritti riferiti alla Provincia di **PESCARA**

Dati rilevati dall'applicativo informatico al 15 aprile 2016

AGROTECNICI	4
ARCHITETTI	212
GEOMETRI	72
INGEGNERI	322
PERITI INDUSTRIALI	87
TOTALE	697



OBBLIGHI FORMATIVI

Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno **40 ore** nell'arco di **5 anni** dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del decreto (27/8/2011) per coloro già iscritti a tale data. **In caso di inadempienza, il professionista è sospeso dagli elenchi fino ad avvenuto adempimento.**



dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0015614.29-12-2015



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

ALLEGATO 1


Modalità di superamento del quinquennio di riferimento

Come schematizzato in figura 1, al termine del quinquennio di riferimento, l'Ordine/Collegio provinciale accerta il mancato completamento delle 40 ore di aggiornamento e sospende il professionista interessato.

Lo stesso professionista permane sospeso fin quando non completa le ore di aggiornamento mancanti; completato il mantenimento obbligatorio, l'Ordine/Collegio provinciale provvede a ripristinare l'iscrizione del professionista negli elenchi e, da quella data, inizierà un nuovo quinquennio di riferimento, indipendentemente dalla durata del periodo di sospensione.



dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0015614.29-12-2015





L'IMPEGNO DELLA R.P.T. PER RISOLVERE I PROBLEMI DELL'ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

I **Consigli Nazionali** delle OTTO professioni abilitate alla prevenzione incendi (di cui 7 partecipanti alla **Rete Professioni Tecniche**) hanno costituito un Gruppo di Lavoro che da gennaio 2015 sta lavorando, tra le altre, su problematiche inerenti l'attività formativa, proponendo possibili soluzioni al fine di agevolare l'effettuazione delle attività formative, di base e di aggiornamento, a fronte di difficoltà e problemi evidenziati che ne limitano l'organizzazione, in particolare a causa di costi elevati causati da:

- **limitazioni al numero massimo di partecipanti ai corsi;**
- **prassi consolidate che individuano le docenze prevalentemente di funzionari VVF;**
- **elevati costi delle docenze qualificate e degli esami finali;**

Un ulteriore problema consiste inoltre nell'impossibilità di verifica individuale delle posizioni formative sul portale www.vigilfuoco.it e nella difficoltà di gestione degli elenchi da parte delle segreterie degli Ordini e Collegi Provinciali.



IL NUOVO “CODICE”

D.M. 3 agosto 2015



L'APPROCCIO DEL CNGeGL AL NUOVO «CODICE DI PREVENZIONE INCENDI»

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, fin dall'aprile del 2014 si è attivato costituendo un Gruppo di Lavoro formato da colleghi esperti nella materia, per l'analisi e la formulazione di osservazioni propositive alle bozze delle ***Norme di prevenzione incendi***.

L'attuale testo del "cosiddetto" Codice di prevenzione incendi di cui al **DM 3 agosto 2015** esprime una soluzione di compromesso, sul quale la categoria dei professionisti antincendio continua a confrontarsi, cercando di individuare gli aspetti positivi e critici del nuovo strumento normativo.

Certamente la strada verso il "prestazionale" è ormai tracciata.



ELEMENTI DI NOVITÀ E OBIETTIVI DEL «CODICE DI PREVENZIONE INCENDI»

- **Adozione di soluzioni proporzionate al rischio delle attività;**
- **maggiore flessibilità progettuale, offrendo più di una soluzione per ogni scenario;**
- fornire strumenti più accessibili e versatili, soprattutto in presenza di vincoli architettonici, rendendo sostenibili gli interventi;
- **ridurre marcatamente il ricorso alle istanze di deroga;**
- **potenziale risparmio per le attività a rischio medio-basso;**
- allineamento alle norme ed agli standard internazionali, senza ridurre i livelli di sicurezza.



ASPETTI TECNICI INNOVATIVI (1/2)

- **Si sancisce che il «rischio zero» non esiste: il rischio incendio si può ridurre ma non si potrà mai annullare;**
- i profili di rischio ed i livelli di prestazione saranno anche differenziabili tra compartimenti della stessa attività;
- per le attività a minor rischio di incendio si riscontra un incremento della capacità di deflusso a parità di larghezza dei percorsi di esodo, rispetto ai criteri cogenti;
- porte lungo le vie di esodo: sufficienti i requisiti di resistenza «E30 Sa» (tenuta ai fumi caldi e freddi), quindi compatibili anche con serramenti dotati di elementi in vetro;
- **si ribadisce l'obbligo di redazione del progetto esecutivo degli impianti e di indicazione delle «specifiche d'impianto» nella richiesta di valutazione del progetto;**



ASPETTI TECNICI INNOVATIVI (2/2)

- **l'adeguamento degli impianti esistenti in caso di ampliamento è a discrezione del progettista: decadono i vincoli del DM 20/12/2012 sulla quota > 50%;**
- **si conferma che il tipo di alimentazione idrica è scelto dal progettista, sulla base della valutazione del rischio, come già previsto da UNI 10779 e UNI EN 12845;**
- **si attribuisce grande importanza alla gestione della sicurezza antincendio (GSA): programma di attuazione della gestione della S.A., S.G.S.A., piano di mantenimento del livello di S.A.;**
- **la cadenza temporale delle esercitazioni dipende dal profilo di rischio dell'attività.**



ASPETTI CHE MERITANO ATTENZIONE (1/2)

- Il decreto non si chiama “**Codice**”, come precedentemente nominato, ma “Norme tecniche di prevenzione incendi”. Questa denominazione potrà creare equivoci in merito al rango degli atti tecnici in quanto fino ad oggi le “norme” erano solo gli atti volontari, emanati da organismi di standardizzazione (nazionali o internazionali).
- **Art. 2:** rispetto a quanto riportato nelle bozze del decreto, è stato eliminato il concetto di “applicazione integrale” del DM 03/08/2015. Si precisa comunque che **non sono ammesse applicazioni parziali**, omettendo una o più misure previste.
- La valutazione del progetto da parte del funzionario VVF non entrerà nel merito delle scelte operate dal progettista per determinare le «soluzioni alternative», ma si limiterà a verificare la corretta applicazione del metodo.



ASPETTI CHE MERITANO ATTENZIONE (2/2)

- **Campo di applicazione:** solo le n. 34 attività soggette elencate in **art. 2**. Si tratta di attività:
 - non dotate di regola tecnica verticale
 - sempre classificate nelle sole categorie B e C.
- **Art. 4:** il monitoraggio non sarà finalizzato ad individuare il termine di applicazione delle regole tecniche vigenti, da sostituire in futuro con il DM 03/08/2015; **quindi non è stabilita la durata della fase transitoria.**
- **Allegato 1:** I riferimenti alle norme UNI godono di diverso rango: talvolta espliciti ed obbligatori, altre in termini di possibilità o di alternativa (a scelta tra altre norme nazionali).
- **Introduzione delle RTV:** la promessa di reintegro a breve termine speriamo che avvenga al più presto:
avremo più opportunità per testare la bontà del Codice.



IL PUNTO DI VISTA DEI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO: Favorevoli...

- Introduzione di **criteri progettuali meno rigidi** e prescrittivi, ma più scientifici che offrono spazio al contributo del progettista;
- impostazione progettuale sistematica, che delinea un percorso costituito da diverse combinazioni di strategie antincendio e **diversi approcci**: soluzione conforme, soluzione alternativa o deroga;
- l'adozione delle «**soluzioni alternative**» dovrebbe risolvere e semplificare le criticità che fino ad oggi venivano trattate con le istanze di deroga;
- nuovi stimoli per il mercato e **opportunità per i giovani**;
- Modifica dei parametri alla base della **concorrenza tra professionisti antincendio**: l'applicazione del nuovo Codice sarà alternativa alle «vecchie» regole tecniche cogenti;
- il progettista della prevenzione incendi diventerà **sempre più uno specialista**, il cui ruolo sarà fondamentale fin dal concepimento dell'opera;



IL PUNTO DI VISTA DEI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO: gli scettici

- Richiesta di **maggiore impegno** economico ed investimento di risorse per assimilare i criteri progettuali del nuovo Codice: opportunità per sfruttare la formazione obbligatoria;
- timore, da parte di alcuni settori della categoria, per le inevitabili **difficoltà** iniziali nell'applicare il nuovo Codice;
- **resistenza al cambiamento** tra i portatori di interesse: tendenza del sistema a non modificare lo status quo ante, sia da parte dei professionisti che degli organi di controllo;
- il nuovo Codice favorirà un ulteriore **travaso di responsabilità** verso il professionista che adotterà «soluzioni alternative», basate su calcoli e valutazioni analitiche: si completa il **principio di sussidiarietà** avviato con l'introduzione del DPR 151/2011 e delle asseverazioni.



OPPORTUNITA' PER I PROFESSIONISTI ANTINCENDIO

Dipenderà soprattutto dai progettisti il successo del Codice e la sua effettiva affermazione in termini di risultati, versatilità e risparmio economico (a parità di livelli di prestazione).

Grazie alle nuove conoscenze, tecnologie, prodotti e strumenti nel campo antincendio, oggi disponibili, si potrà effettuare una progettazione più snella in quanto meno influenzata dal sovradimensionamento dovuto al cosiddetto “coefficiente di ignoranza”.

In tale contesto, quindi, i risparmi attesi per i cittadini ed il mondo imprenditoriale potranno essere anche consistenti, ma, è il caso di ribadire, il risultato sperato sarà comunque influenzato dall'operato del mondo delle professioni direttamente investito dell'onere della progettazione antincendio.



... Grazie per la cortese attenzione!